



ISTITUTO COMPRENSIVO PARINI - GORLA MINORE (VA)

Via Roma, 56 - 21055 Gorla Minore (VA)- Tel/fax: 0331601650

Cod. Meccanografico: VAIC85400N e-mail: vaic85400n@istruzione.it

Cod. Fisc.n. 81009990128

D.V.R.

- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI -

Il presente documento di sicurezza è stato redatto ai sensi del T.U .L .S. D.Lgs 9 aprile 2008 n.81

AGGIORNAMENTO a.s. 2023.24

SCUOLA SECONDARIA I GRADO " D. ALIGHIERI"

VIA SAN CARLO 55 - MARNATE (VA)

Spazio riservato alla data certa

_____ dicembre 2023 _____
Protocollo Informatico

RSPP

Sig. Giovanni Moio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisella Cermisoni

Indice

Obiettivi e scopi – contenuti	3
Figure responsabili	4
Definizioni ricorrenti	5
Metodologia e criteri applicati	7
Obblighi del datore di lavoro	9
Obblighi dei preposti	10
Obblighi dei lavoratori	11
Misure generali di tutela ed emergenze	12
Procedure d'emergenza ed addetti	13
Chiamata soccorsi esterni	14
Presidi di primo soccorso	15
Dispositivi di protezione individuali	16
Esposizione al rumore	18
Classi di rischio e relative misure di prevenzione	19
Misure tecniche ed organizzative	20
Stress lavoro – correlato	21
Controllo registri	22
Informazione – formazione	23
Dati identificativi	24
Attività svolta e mansionario	25
Documentazione	26
Descrizione generale degli ambienti	29
Luoghi di lavoro	33
Aule scolastiche	33
Segreteria e Presidenza	36
Biblioteca – archivio	36
Rumore	37
Fumo	38
Palestra	40
Spogliatoi	41
Servizi igienici scuola	42
Servizi igienici alunni	43
Servizi igienici per personale docente e non docente	44
Antincendio – Emergenza	45
Statistiche infortuni	46
Programma degli interventi	47
Priorità immediata	48
Priorità alta	49
Priorità moderata	50
Priorità lieve	51
Nota finale	52
Allegato 1. Formazione sulla sicurezza – aggiornamento 2022	
Allegato 2. Pianificazione emergenza disabili	
Allegato 3. Tutela lavoratrici madri	

OBIETTIVI E SCOPI

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

CONTENUTI

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.

Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.

Ricerca le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.

- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione scolastica ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza scolastica, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Dirigente Scolastico ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ELENCO COMPLETO DELLE FIGURE RESPONSABILI

Qui di seguito viene riportato l'elenco completo di tutte le persone, interne o esterne, con compiti di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, con la indicazione dei rispettivi ruoli.

Funzione	Generalità	Plesso	Città
<i>RSPP</i>	<i>MOIO GIOVANNI</i>	<i>PARINI (Titolarità)</i>	<i>GORLA MINORE</i>
<i>RLS</i>	<i>ROBERTA AIROLDI</i>	<i>PARINI</i>	<i>GORLA MINORE</i>
<i>ASPP</i>	<i>MARIATERESA BRUNO</i>	<i>ALIGHIERI</i>	<i>GORLA MINORE</i>
<i>Addetti Gestione dell'Emergenza Pronto Soccorso</i>	<i>COZZI EMILIA</i> <i>CAVALCANTE MARIA</i>	<i>ALIGHIERI</i>	<i>MARNATE</i>
<i>Addetti alla Gestione dell'Emergenza Antincendio</i>	<i>CAVALCANTE MARIA</i> <i>QUARANTA GIANFRANCO</i>	<i>ALIGHIERI</i>	<i>MARNATE</i>
<i>Addetti alla Gestione dell'Emergenza Evacuazione</i>	<i>BONGIORNO GIUSEPPE</i>	<i>ALIGHIERI</i>	<i>MARNATE</i>

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei Rischi è:

correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro; finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell' *accordo europeo dell'8 ottobre 2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

In particolare è stata valutata la *Probabilità* di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua *Magnitudo* (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la *Entità del rischio*, con gradualità:

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
-------------	-------	-------	------

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);

identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);

osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi); (microclima, aerazione); esame dell'organizzazione del lavoro; rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

eliminazione dei rischi;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di Rischio	Azione da intraprendere	Scala di tempo
MOLTO BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
MEDIO	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	6 mesi
ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	immediatamente

OBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' *articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
 - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08*;
 - prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
 - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' *articolo 43 del D.Lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- nell'ambito dell' eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all' *articolo 35 del D.Lgs. 81/08*;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art. 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:

- E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- E' stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all' eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte
- E' stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori
 - Si provvederà all' allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
 - Verrà effettuata l' adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori
 - E' stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
 - E' stata effettuata un'attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori
 - Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
 - E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
 - Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall' *art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco

Pronto soccorso

Ospedale

Vigili Urbani

Carabinieri

Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: **indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.**

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'incidento o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:

cognome e nome, indirizzo, n.

telefonico ed eventuale percorso per arrivarci,

tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,

numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.



PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dal *punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' *art. 46 del D.Lgs. 81/08*.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all' *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **Dispositivo di Protezione Individuale**, di seguito denominato **DPI**, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' *art. 75 del D.Lgs. 81/08*, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e saranno:

adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre :

terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI

ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' *art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08*, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Datore di lavoro:

Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori.

Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

Rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;

i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;



ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative , prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore.

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente

Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia

L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' Responsabile

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione



CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Fascia di appartenenza (Classi di Rischio)	Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni)
Classe di Rischio 0 Esposizione ≤ 80 dB(A) ppeak ≤ 135 dB(C)	Nessuna azione specifica (*)
Classe di Rischio 1 $80 < \text{Esposizione} < 85$ dB(A) $135 < \text{ppeak} < 137$ dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità
Classe di Rischio 2 $85 \leq \text{Esposizione} \leq 87$ dB(A) $137 \leq \text{ppeak} \leq 140$ dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) VISITE MEDICHE : Obbligatorie MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta
Classe di Rischio 3 Esposizione > 87 dB(A) ppeak > 140 dB(A)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI : Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'udito in grado di abbassare l'esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) Verifica dell'efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione . VISITE MEDICHE : Obbligatorie MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

- Per le Classi di Rischio **2** e **3**, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto :
- Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
- Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
- Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell' intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell' attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal Datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi sono state determinate le misure di tutela, come meglio illustrato nelle allegate schede di rilevazione.

NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare: Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nell'allegato 3 Misure comportamentali e di prevenzione per le lavoratrici madri

Nota

L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione

STRESS LAVORO-CORRELATO

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

I **sintomi** più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere :

- lavoro ripetitivo ed arido
- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- rapporto conflittuale uomo – macchina

- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
- lavoro notturno e turnazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Ed è in quest'ottica che **verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori.**, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

- In linea generale si provvederà, inoltre, a:
- Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;

Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;

Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;

Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;

Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all' *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' *allegato V del D.Lgs. 81/08*.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso *art. 70 del D.Lgs. 81/08*.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' *art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell' *allegato VI del D.Lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

CONTROLLI E REGISTRO

Verrà, curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell' *art. 73 del D.Lgs. 81/08*, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

alle condizioni di impiego delle attrezzature;

alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al *comma 2 dell' art. 73 del D.Lgs. 81/08*

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui *all' art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08*, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Dati identificativi

Nome Scuola	Scuola Secondaria "D. Alighieri"
Sede legale	Via Roma (Parco Durini) - 21055 Gorla Minore
Sede esaminata	Via San Carlo 55 – Marnate
Numero alunni presenti	203
Numero di dipendenti presenti	Uomini 7 Donne 20
Numero persone disabili presenti	13 (dato comprensivo di tutti gli alunni con diagnosi funzionale, più o meno grave).
Numero totale persone presenti	230
Dirigente scolastico	Dott.ssa Luisella Cermisoni
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Giovanni Moio
Medico competente	Dott. Guido PERINA
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Roberta Airoidi
Addetti Gestione dell'Emergenza	Cavalcante Maria Carmela
Addetti Pronto Soccorso	Emilia Cozzi
Addetti alla Gestione dell'Emergenza	Cavalcante Maria Carmela
Addetti Antincendio	<i>Quaranta Gianfranco</i>
Addetti alla Gestione dell'Emergenza	Bongiorno Giuseppe
Addetti Evacuazione	
A.S.L di competenza	A.S.L. Provincia di Varese – Distretto di Castellanza
Servizio di ispezione del lavoro	Ispettorato del lavoro – Via Adamoli, 22 – Varese (VA)
Data della valutazione	Dicembre 2023

Attività svolta e mansionario

Mansione	N°	Compiti
<i>Personale docente</i>	<i>23</i>	<i>Svolgimento attività didattiche e ricreative.</i>
<i>Personale addetti alla pulizia</i>	<i>4</i>	<i>Attività di manutenzione e pulizia dell'edificio scolastico.</i>

Documentazione

Voce	Annotazioni
Planimetrie	Sono state richieste all'ente comunale le planimetrie aggiornate di tutti i locali dell'istituto.
Agibilità – Abitabilità (DM 18/12/75)	E' stato richiesto all'ente comunale il certificato di riferimento per l'agibilità dei locali all'ente comunale.
Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari (Legge 46/90 art.9)	Verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti all'interno della scuola.
Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbalì delle verifiche quinquennali (DPR 547/55 art.40 e 328 e DPR 462 2001)	Verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbalì delle verifiche periodiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l'apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all'ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l'omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell'impianto (L. 46/90), inviata in copia all'ISPESL ed all'ASL od all'ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l'attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra devono essere effettuate con cadenza biennale.
Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbalì delle verifiche o relazione tecnica di autoprotezione (DPR 547/55 art. 398 e 399 e DPR 462/2001)	Reperire il verbale di denuncia di installazione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Si ricorda che per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in data precedente a gennaio 2002 deve essere presente l'apposito modello A, come previsto dal DM 12/09/59, opportunamente compilato ed inviato in copia all'ispettorato del lavoro. Invece per impianti installati posteriormente a tale data per l'omologazione è sufficiente la dichiarazione di conformità dell'impianto (L. 46/90), inviata in copia all'ISPESL ed all'ASL od all'ARPA territorialmente competenti. Inoltre si ricorda che essendo l'attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale.
Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio(NOP) (DM 10/3/98)	Verificare la presenza del Certificato di Prevenzione Incendi.
Relazione tecnica relativa all'installazione di impianto termico utilizzante gas di rete e avente potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (da inoltrare al Comando Prov. dei VV.F.) (DM 12/4/96 art.1)	Sono state richieste all'ente comunale le relazioni tecniche relative all'installazione dell'impianto termico della scuola.
Libretto di caldaia (Lg 46/90)	Verificare la presenza del libretto di caldaia all'interno della centrale termica.
Registro antincendio (DM 26/8/92 art.12)	E' presente il registro antincendio;

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

Voce	Annotazioni
Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, ...) (DM 10/3/98 allegato VI)	E' presente un contratto con ditta specializzata per la manutenzione dei mezzi antincendio, stabilito direttamente dal comune di Marnate.
Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...) (DPR 37/98 art.5)	E' presente un registro dei contratti periodici mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli.
Contratto di manutenzione e assistenza per i Macchinari (Dlgs 626/94 art.6)	Sono presenti contratti di assistenza e manutenzione per stampanti, computer e fotocopiatrici.
Rapporti con società che svolgono lavori in Appalto (Dlgs 81/08)	Non vi sono società che svolgono lavori in appalto.
Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati (DPR 303/56 art 28-56)	Reperire le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati, per toner di stampanti e fotocopiatrice, per i prodotti chimici usati nel laboratorio di scienze e per le pitture utilizzate nell'aula di artistica, al fine di effettuare una valutazione dell'esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02.
Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori (Dlgs 626/94 art.40)	E' presente una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, controfirmata per presa visione e conservata insieme alla presente documentazione.
Registro infortuni (DPR 547/55 art.403)	E' presente un registro infortuni opportunamente vidimato e conservato negli uffici della segreteria.
Libretti di esercizio e di manutenzione per ascensori e montacarichi (DPR 162/99 allegato 12)	Reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l'ascensore presente nell'edificio.
Autorizzazione alla distribuzione pasti (DM 18/12/75 art.3.6)	Reperire l'autorizzazione necessaria per la distribuzione dei pasti, nella mensa.
Attestato di formazione del RLS (Dlgs 81/08)	Designato in seno alle RSU.
Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso (Dlgs 81/08)	Sono presenti i relativi attestati di formazione per gli addetti alla gestione dell'emergenze antincendio. Sono presenti le lettere di nomina degli addetti alla gestione delle emergenze.

Caratteristiche del plesso scolastico

La scuola secondaria di I grado "D. Alighieri" è inserita nel plesso ubicato in via San Carlo nel comune di Marnate. La struttura è completamente recintata e l'accesso principale è presente in prossimità della via San Carlo.

Il cancello d'ingresso alla scuola è stato arretrato di qualche metro rispetto alla disposizione originaria, permettendo in questo modo di avere un'area più ampia a disposizione degli alunni, rispetto al ciglio stradale.

Il plesso è disposto prevalentemente al piano terra, è presente solo una parte, dove sono ubicate le aule, che comprende anche un altro piano fuori terra.

Al piano terra sono presenti alcune aule didattiche, due aule di artistica, un'aula di scienze, una biblioteca, un archivio, un refettorio, un'aula magna, l'aula professori, la palestra con annessi spogliatoi, un ripostiglio, la bidelleria, i servizi igienici per gli alunni e per il personale e gli uffici una volta occupati dalla presidenza, ora tutta compresa nella segreteria centrale, e ora utilizzati per i colloqui con i genitori.

Nella parte del plesso al primo piano sono presenti le aule didattiche ed un'aula informatica.

Descrizione generale degli ambienti

Voce	Si	No	Note
L'edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione. (DM 26/8/92 art.2.0)		X	L'edificio scolastico è inserito in una zona residenziale di Marnate.
L'ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura (DM 26/8/92 art.2.1)	X		L'ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale. La scuola è completamente recintata.
L'accesso all'area risulta agevole ai mezzi di soccorso(DM 26/8/92 art.2.2)	X		I mezzi di soccorso possono agevolmente accedere direttamente dall'ingresso principale.
Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell'esodo (DPR 547/55 art.13)	X		Le porte di emergenza sono dotati di maniglione antipánico e sono facilmente apribili verso l'esterno.
La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m. (DM 26/8/92 art.5)		X	La lunghezza delle vie d'uscita per ogni piano è comunque sempre inferiore ai 60 m.
La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m (DM 26/8/92 art.5)	X		La larghezza totale delle vie d'uscita di ogni piano non risulta essere inferiore a 1.20 mt.
La scuola, a prescindere dalla sua grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro (DM 26/8/92 art.5.2)	X		Sono presenti 8 uscite di emergenza al piano terra ed una aggiuntiva al primo piano che conduce ad una scala di emergenza esterna, oltre alla scala di emergenza interna.
I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. (DM 26/8/92 art.2.4)	X		E' presente una porta REI 120 tra la biblioteca e il corridoio della scuola.
Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdruciolevoli (DPR 303/56 art.7)	X		Il pavimento della scuola è in piastrellatura e si presenta uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdruciolevoli.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione. (DPR 547/55 art.8)	X		Non sono presenti materiali che possono risultare da ostacolo per il normale passaggio degli alunni

Voce	Si	No	Note
I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10)	X		Sono presenti neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione, si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere.
Eventuali pareti vetrate sono segnalate con vetrofanie ad altezza occhio (DPR 303/56 art.7)		X	Si consiglia di segnalare con apposite vetrofanie le porte a vetri presenti in corrispondenza dell'edificio principale.
Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione (DPR 303/56 art.10)	X		Si consiglia di verificare che i vetri siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali.
Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri (DPR 547/55 art.13)	x		Le vie d'esodo all'interno della scuola vengono mantenute costantemente libere da ingombri od ostacoli. Al primo piano è presente un via d'esodo che si sviluppa sul tetto del piano sottostante. Tale via di esodo è ben delineata e conduce alla scala di emergenza esterna.
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art. 26 e 27)	X		
Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati (DM 26/8/92 art.6)		X	Non sono presenti impianti di ventilazione forzata.
I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto.		X	Si consiglia di dotare di idonee protezioni gli spigoli murari e i caloriferi presenti nella scuola.

Voce	Si	No	Note
Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.) (DPR 547/55 art.281)		X	<p>Nell'aula informatica sono presenti dei cavi di collegamento di PC e stampanti, si consiglia di fascettare i cavi in modo tale che non creino intrecci e grovigli e per evitare pericoli di inciampo.</p> <p>Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. Nel laboratorio di cucina è presente anche un forno per la cottura della ceramica. Reperire la certificazione di per il forno presente in aula pittura o, in caso di mancanza, di provvedere all'adeguamento alla normativa per tale apparecchiatura.</p> <p>I forni elettrici devono essere utilizzati solamente da personale appositamente adibito, mantenere chiusa a chiave l'aula dove è presente il forno ed una procedura per interrompere la corrente quando il forno non viene utilizzato.</p>
La tinteggiatura delle pareti è di colore Chiaro (DPR 303/56 art.7)	X		Le pareti sono tinteggiate con colori chiari.
L'ingresso presenta barriere architettoniche per l'accesso di disabili (DM 9/04/94 art.20)	X		Si consiglia di installare una rampa di accesso all'ingresso principale, per rendere possibile l'accesso a portatori di handicap.
Sono presenti ascensori o montacarichi (DM 26/8/92 art.4.2)	X		È presente un ascensore di collegamento tra i piani. Si consiglia di installare una lampada di emergenza all'interno della cabina. È presente un pulsante di emergenza all'interno della cabina. È presente una chiara indicazione del carico massimo ammissibile in Kg, e in numero di persone, il nome dell'installatore e il nome del manutentore.
È presente la cartellonistica di sicurezza relativa all'utilizzo dell'ascensore (D.P.R. 162/99)		X	Si consiglia di applicare idonea cartellonistica per indicare il divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di emergenza.
È presente un servoscala		X	

Voce	Si	No	Note
Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza non inferiore ai 90 cm e di almeno un corrimano.(DPR 547/55 art.16) (DPR 547/55 art.26)	X		
L'altezza del parapetto è di almeno 100 cm per balconi e solai (DPR 547/55 art.26)	X		Il parapetto del balcone interno al primo piano è dotato di barre di protezione che consentono di alzare l'altezza ad almeno 1 mt.
I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo (DPR 547/55 art.17)	X		Sono state applicate sui gradini delle scale delle strisce antiscivolo.
E' presente amianto		X	

Luoghi di lavoro

Aule scolastiche

Descrizione: Le aule scolastiche sono 9 distribuite su due piani, 5 al piano terra e 4 al primo piano.

Sono inoltre presenti un'aula di scienze, un aula informatica ed due aule di artistica.

Voce	Si	No	Note
Le aule dispongono di un'adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10)	X		Le finestre sono dotate di apertura scorrevole e la loro apertura non determina situazioni di pericolo.
Le finestre consentono un adeguato ricambio dell'aria. (DPR 303/56 art.9)	X		Il ricambio dell'aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili.
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 cm (DPR 547/55 art.26 e 27)	X		Si ricorda che nel caso in cui il parapetto abbia un'altezza inferiore a 90 cm, le vetrate delle finestre devono essere di tipo antisfondamento.
Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura. (DPR 303/56 art.10)	X		Gli infissi sono stati sostituiti di recente, con nuovi infissi in alluminio doppio vetro.
Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula. (DM 26/8/92 art.5.0).	X		Qualora il numero di persone presenti sia numericamente diverso, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività. Si consiglia di rispettare il parametro alunni/mq, inserendo le classi con maggior numero di alunni nelle aule con maggior metratura.
Le porte di accesso sono in buono stato (DPR 547/55 art.14)	X		Le porte di accesso alle aule sono in legno e hanno l'apertura verso esodo. Mantenere le serrature aperte di tutte le e due le porte delle aule informatiche, in modo da garantire un deflusso più agevole in caso di emergenza.
Le porte dei locali frequentati dagli alunni sono di larghezza di m 1.2 ed apribili nel verso dell'esodo qualora siano presenti più di 25 alunni. (DM 26/8/92 art.5.3).		X	Non ci sono aule con la presenza di più di 25 alunni. Si consiglia di sostituire le porte delle aule con porte doppia anta.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

Voce	Si	No	Note
La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano. (DM 26/8/92 art.5.1).		X	Sono presenti circa 90 persone per piano. Le persone presenti possono utilizzare per evacuare il plesso la scala interna e la scala di emergenza esterna.
Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas. (DPR 303/56 art.10)	X		L'illuminazione artificiale è caratterizzata da neon a tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta.
Le lavagne sono ben ancorate al muro (DM 18/12/75 art.4)	X		
I locali ad uso collettivo (mense, dormitori, spazi per esercitazioni...) hanno, oltre alla normale porta d'accesso almeno un'altra uscita, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta o apribili a maniglia.(DM 26/08/92 art.6.1)	X		Al piano terra è presente un aula magna dotata di finestre con apertura scorrevole. Illuminazione a tubi fluorescenti protetti con idonea schermatura e luci di emergenza. L'aula magna ha oltre alla porta d'ingresso due uscite di emergenza che conducono nel cortile interno della scuola.

Segreteria e Presidenza

Descrizione: Sono presenti nella scuola dei locali una volta utilizzati come segreteria e presidenza. Attualmente uno di questi locali è adibito ad aula professori e gli altri due vengono utilizzati per l'accoglienza dei genitori.

Voce	Si	No	Note
La tipologia del sistema di riscaldamento permette di avere temperatura confortevole nelle stagioni fredde (DPR 303/56 art 9) (DM 18/12/75 art.5 comma 3)	X		È presente una centrale termica in un apposito locale esterno alimentata a gas metano che garantisce il riscaldamento dell'intera struttura.
I locali di lavoro dispongono di un'adeguata superficie finestrata apribile (DPR 303/56 art.10)	X		I locali sono dotati di una superficie finestrata con apertura scorrevole.
La qualità dell'aria risulta buona (da correlare alla presenza di fumo) non sono presenti correnti d'aria sul posto di lavoro (Dlgs 81/08)	X		In tutta la scuola vige il divieto di fumare.
Viene effettuata una periodica pulizia delle vetrate e dei dispositivi di illuminazione artificiale. (Dlgs 81/08)	X		Le vetrate ed i dispositivi di illuminazione artificiale vengono sottoposti a pulizia periodica.
Le pareti sono di colore chiaro (DPR 303/56 art. 7)	X		Le pareti sono tinteggiate con colori chiari.
Sono presenti tendaggi sulle finestre (Dlgs. 81/08)		X	Sono presenti delle tapparelle esterne per la regolazione dell'intensità di luce entrante dalle finestre.
La pavimentazione dei locali è pulita (DPR 303/56 art.7)	X		La pavimentazione viene sottoposta a regolare pulizia da parte del personale addetto.
I carichi sulle scaffalature sono disposti in maniera stabile e sono facili da raggiungere. (Dlgs 81/08)	X		Sono presenti libri, faldoni ed altro materiale cartaceo, disposto in appositi armadi metallici stabili.

Biblioteca, archivio

Descrizione: La biblioteca/archivio è ubicata al piano terra, nell'ala a sinistra, rispetto all'ingresso principale, della scuola. E' presente inoltre un locale deposito con pareti in cartongesso contenenti parecchi prodotti per le pulizie.

Si consiglia di smaltire tali prodotti, o di stocarli in locali adeguati, in quanto presenti in notevole quantità e dotati di caratteristiche di infiammabilità, con conseguente rischio di incendio.

Voce	Si	No	Note
Le scaffalature sono ancorate al fine di evitare un possibile ribaltamento ed hanno una distanza dal soffitto di almeno m 0.60 (DM 18/12/75 art.4)	X		Le scaffalature sono opportunamente ancorate a muro.
Le porte di uscita si aprono verso l'esodo (DM 26/8/92 art.6)	X		E' presente una porta antipanico REI 120, con apertura nel senso dell'esodo e dotata di maniglione antipanico.
Sono presenti armadi con sportelli di Chiusura (DM 26/8/92 art.6)		X	
Le scalette per accedere ai ripiani delle scaffalature sono: in numero sufficiente, del tipo antiribaltamento e antidrucciolo, mantenute in buone condizioni (UNI EN 131)	X		Sono presenti delle scale portatili non conformi alla norma EN UNI 131. Si consiglia di sostituire le scale portatili presenti con altre rispondenti alla norma tecnica EN UNI 131.
E' presente un cartello indicante il divieto di fumare (Dlgs 81/08)	X		E' obbligatorio applicare dei cartelli indicante il divieto di fumare in tutti i locali della scuola.
Sono presenti estintori (DM 26/8/92 art.6)	X		E' presente un estintore da 6 kg in polvere Gli estintori sono segnalati, revisionati e posizionati ad un'altezza di 1.5 m da terra.
Le uscite di emergenza e gli estintori sono sgombri da materiale (DPR 547/55 art.13)	X		Le uscite di emergenza e gli estintori sono facilmente accessibili
Esistono luci di emergenza (DM 26/8/92 art.7)	X		Si consiglia di installare una luce di emergenza con azionamento automatico in caso di interruzione della corrente elettrica.
Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas (DPR 303/56 art.10)	X		Sono presenti luci a tubi fluorescenti dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti.
Il locale è sufficientemente aerato (DPR 303/56 art.10)	X		L'aerazione naturale è garantita dalla presenza di finestre con apertura scorrevole.
L'illuminazione è adeguata (DM 18/12/75 art.5)	X		Il quantitativo di luce presente è sufficiente.

Rumore

Controllo esposizione	<p>La valutazione del rischio rumore deve essere ripetuta "ad opportuni intervalli" (non oltre i 4 anni), e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni o nei macchinari o quando i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.</p> <p>Secondo l'art. 49 quater i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:</p> <p>a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);</p> <p>b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);</p> <p>c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).D.Lgs 195/06</p>
Misure del rumore.	<p>In base alla valutazione del rumore effettuata, tenuto conto anche dell'inesistenza di casi di ipoacusia da rumore, delle informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori e di altri elementi di giudizio quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -confronto della situazione reale con dati di letteratura; -confronto con altra situazione analoga. <p>Non si ritiene necessario effettuare dei rilievi fonometrici.</p>
Fonti di rumore.	<p>Uso di macchinari non rumorosi quali fotocopiatrici, stampanti e fax nell'ufficio.</p>
Esposizione professionale	<p>In base alla valutazione del rumore effettuata si ritiene che l'esposizione al rumore sia minore dei valori inferiori d'azione.</p>
Durata dell'esposizione	<p>Il personale non è esposto a questa tipologia di rischio.</p>
Personale esposto	<p>Nessun dipendente è esposto a tale tipologia di rischio.</p>
Presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore e effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza di tali Lavoratori.	<p>Il medico competente, durante le visite mediche valuterà la presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rumore.</p>
Interazione tra rumore e segnali di avvertimento	<p>I livelli di rumore presenti consentono alle persone di comunicare a voce senza problemi.</p>
Presenza di dispositivi di protezione individuale	<p>Non si ritiene necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.</p>
Interventi attuati	<p>Informazione ai lavoratori su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore ♦ misure adottate per ridurre il rumore ♦ risultati della valutazione.
Sorveglianza sanitaria.	<p>La sorveglianza sanitaria per la suddetta tipologia di rischio non è necessaria. Si consiglia di sottoporre la presente valutazione del rischio rumore all'attenzione del medico competente.</p>

Fumo

Cartelli	<i>È presente cartellonistica indicante il divieto di fumare sui luoghi di lavoro.</i>
Nomine	<i>Il datore di lavoro ha provveduto a nominare un responsabile per accertare eventuali infrazioni relative al divieto di fumo, come previsto dalla L. 16/12/2003, n 3, art. 51 e a indicarne il nome sugli appositi cartelli.</i>

Palestra

Descrizione: La palestra è inserita all'interno del plesso scolastico ed è ubicata nell'ala destra, rispetto all'ingresso principale. Sono presenti tre uscite di emergenza e 3 estintori in polvere da 9 kg opportunamente segnalati.

Voce	Si	No	Note
Il pavimento è regolare ed uniforme (DPR 303/56 art.7) (DPR 547/55 art.8)	X		Il pavimento della palestra non presenta irregolarità.
Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze antisdrucchiolevoli (DPR 303/56 art.7)	X		Il pavimento si presenta pulito da ogni tipo di sostanza sdrucchiolevole.
Le finestre dispongono di un adeguato scambio dell'aria e sono facilmente apribili (DPR 303/56 art.9)	X		E' presente un'ampia superficie finestrata dotata di finestre con apertura a vasistas
Le vetrate sono munite di vetri antiurto (DPR 303/56 art.10)	X		
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10)	X		I corpi illuminanti della palestra sono dotati di apposite protezioni contro la caduta di parti.
E' presente un deposito per le attrezzature e per la manutenzione (DM 26/8/92 allegato VI)	X		E' presente un locale utilizzato appositamente come deposito per le attrezzature e per la manutenzione della palestra. Sono presenti dei prodotti per le pulizie non stoccati in appositi armadi dotati di chiusura a chiave. Si consiglia di stoccare i prodotti delle pulizie presenti nel deposito della palestra, in un apposito armadio metallico dotato di chiusura a chiave.

Spogliatoi

Voce	Si	No	Note
Presenza di docce (DPR 303/56 art.38)	X		Gli spogliatoi sono dotati di docce.
Le docce sono divise per sesso (DPR 303/56 art.39)	X		Si consiglia di applicare all'esterno delle porte d'ingresso degli spogliatoi, idonea segnaletica per la divisione per sesso degli spogliatoi.
Gli spogliatoi sono dotati di un'illuminazione adeguata (DP 303/56 art.10)	X		Illuminazione naturale garantita da superficie finestrata e illuminazione artificiale garantita da luci al neon dotate di idonea protezione.
Le docce sono dotate di acqua calda (DPR 303/56 art.37)	X		
Gli spogliatoi sono divisi per sesso (DPR 303/56 art.39)	X		
Luce di emergenza (DM 26/8/92 art.7)	X		
Vi sono appendiabiti e panche per sedersi in numero sufficiente (DPR 303/56 art.40)	X		In entrambi gli spogliatoi sono presenti appendiabiti e panche sufficienti
La temperatura ambiente è confortevole (DPR 303/56 art.11)	X		
Le pareti dello spogliatoi sono piastrellate o in vernice lavabile fino ad un'altezza di 2m Reg d'igiene (Titolo IV)		X	Si consiglia, in caso di ristrutturazione, di alzare il rivestimento lavabile delle pareti degli spogliatoi ad un'altezza di almeno 2 mt.
L'altezza del soffitto è inferiore a 3 m (DPR 303/56 art.6)		X	

Servizi igienici scuola**Servizi igienici alunni**

Voce	Si	No	Note
I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs 81/08)	X		E' presente la segnaletica per l'indicazione della separazione in base al sesso, dei servizi igienici.
L'antibagno é separato dal wc Reg d'igiene (Titolo IV)	X		In tutti i servizi igienici è presente un antibagno separato dai box wc.
Nel bagno é presente l'acqua calda (DPR 303/56 art.37)		X	
Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. Reg d'igiene (Titolo IV).	X		
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale Reg d'Igiene (Titolo IV)		X	Si consiglia di dotare i servizi igienici, di cestini chiusi dotati di apertura a pedale
Il locale del wc é opportunamente aerato (DPR 303/56 art.9)	X		L'aerazione è garantita dalla presenza di finestre con apertura a vasistas.
I box sono muniti di porte apribili verso l'esterno. Reg d'igiene (Titolo IV)	X		
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d'igiene (Titolo IV)	X		
Lo stato di pulizia del bagno é buono (DPR 303/56 art.37)	X		I servizi igienici vengono mantenuti in buone condizioni di pulizia dal personale addetto.
Gli interruttori sono schermati (DPR 547/55 art.290)		X	
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10)	X		Le luci sono dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti.
E' presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap.	X		E' presente un servizio igienico per portatori di handicap conforme alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.
Servizi igienici per personale docente e non docente

Voce	Si	No	Note
I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso (Dlgs 81/08)		X	Sono presenti servizi igienici in numero sufficiente per il numero di utilizzatori presenti. Si consiglia di applicare idonea segnaletica per indicare la destinazione d'uso dei servizi igienici in base al sesso.
L'antibagno é separato dal wc Reg d'igiene (Titolo IV)	X		
Nel bagno é presente l'acqua calda (DPR 303/56 art.37)	X		
Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta. (DPR 303/56 art.37)	X		
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale. Reg d'igiene (Titolo IV)		X	Si consiglia di dotare i servizi igienici, di cestini chiusi dotati di apertura a pedale
Il locale del wc é opportunamente aerato (DM 18/12/75 art.5 comma 3)	X		L'aerazione dei servizi igienici è garantita dalla presenza di finestre con apertura a vasistas.
Lo scarico del wc é a pedale Reg d'igiene (Titolo IV)		X	Si consiglia in fase di ristrutturazione di installare un sistema di scarico a pedale per i servizi igienici.
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2 Reg d'igiene (Titolo IV)	X		
Gli interruttori sono schermati (DM 26/8/92 art.7)		X	Non sono presenti interruttori all'interno dei servizi igienici.
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti (DPR 303/56 art.10)	X		Le luci sono dotate di idonee protezioni contro la caduta di parti.

Disposizioni di carattere generale per i servizi igienici per portatori di handicap.

Nei servizi igienici per portatori di handicap devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75- 80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

(Regolamento di attuazione dell'art.1 della Legge 13 del 09/01/89, in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.)

Antincendio – Emergenza

Descrizione: Il livello di rischio incendio per il plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM 10/03/98 come medio, in quanto le persone presenti sono superiori alle 100 unità.

L'attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF ogni 6 anni. (Attività 85: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti. DM 16/02/82).

Inoltre è presente una centrale termica esterna alla scuola che non è stato possibile visionare in fase di sopralluogo.

Si consiglia di verificare la potenzialità della centrale termica presente, poiché se dovesse risultare superiore a 100.000 kcal/h, la scuola rientrerebbe tra quelle soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco anche per l'attività 91- impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h.

Voce	Si	No	Note
Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP). (DM 16/02/82)		X	Verificare la presenza del CPI, e qualora questo documento non fosse presente istruire al più presto la pratica.
Attestati di formazione(Dlgs 81/08)	X		Sono presenti gli attestati relativi alla formazione specifica degli addetti designati alla gestione delle emergenze antincendio e pronto soccorso.
Presenza di materiali infiammabili (DM 26/8/92 art.12)	X		Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative, materiale cartaceo utilizzato per le attività didattiche, porte e pannelli in legno.
Gli archivi/depositi di materiale didattico e/o amministrativo sono dotati di almeno un estintore ogni 200mq. (DM 26/8/92 art. 6.2)	X		L'archivio/biblioteca è dotato di un estintore in polvere da 6 kg.
I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale. (DM 26/8/92 art.12)	X		Verificare che i percorsi di esodo siano sempre mantenuti liberi da ingombri od ostacoli.
E' presente un sistema d'allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza (DM 26/08/92 art. 8 comma 8)	X		La scuola è dotata di un sistema di allarme visivo e sonoro, attivabile tramite un apposito pulsante d'emergenza ubicato al piano terra ed opportunamente segnalato.
La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed Efficiente. (DM 26/8/92 allegato X)	X		Si consiglia di applicare l'idonea cartellonistica, da integrare a quella già presente, per indicare: <ul style="list-style-type: none"> • ubicazione interruttore elettrico generale; • divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi e presenza di elementi in tensione, per i quadro elettrico.
Esiste un impianto di illuminazione di Sicurezza. (D.P.R. 303/56 art. 10)	X		In tutto il corpo strutturale sono presenti luci di emergenza con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente.
Sistema di rilevamento incendi (DM 26/8/92 art.9.2)		X	Non necessario.
Esiste un piano di emergenza (DM 10/3/98 allegato VIII)	X		E' presente un piano di emergenza.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

Voce	Si	No	Note
Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l'anno (DM 26/8/92 allegato XII)	X		Si, la prima entro il 31 gennaio; la seconda entro il 31 maggio.
Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento (DM 10/3/98 allegato VII)	X		Il personale è stato istruito tramite apposita informativa, sulle disposizioni in caso di emergenza
Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza (DM 10/3/98 allegato VII)	X		In ogni classe sono state applicate le istruzioni di comportamento in caso di emergenza.
Interruttore elettrico generale (DM 26/08/1992)	X		E' presente l'interruttore elettrico generale in prossimità dell'ingresso principale della scuola, da segnalare con opportuna cartellonistica.
Registro controlli periodici (DM 26/08/1992)	X		Viene predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro viene mantenuto costantemente aggiornato.
Pacchetto di medicazione (DPR 303/56 art.28)	X		È presente una cassetta di pronto soccorso a disposizione dell'intero plesso scolastico. Si ricorda che è necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l'uso, come previsto dal DM 388/03.
Mezzi di spegnimento (DM 26/8/92 art.9)	X		<p>IDRANTI Sono presenti 3 idranti UNI 45 al piano terra ed uno al primo piano della scuola. Si consiglia di sostituire il vetro delle cassette degli idranti con uno in polycarbonato preintagliato tipo safe-crash. (UNI EN 671) Gli idranti presentano una sella salvamanichette (UNI EN 671) Gli idranti sono segnalati con cartellonistica di sicurezza (DLgs 493/96, DM 10/3/98 allegato V) Viene verificata periodicamente la pressione e la portata degli idranti (DM 10/3/98 allegato VI)</p> <p>ESTINTORI L'edificio scolastico dispone di estintori di cui 3 da 9 kg in polvere ed 1 da 6 kg in polvere al piano terra ed 1 da 6 kg in polvere al primo piano. (DM 26/8/92 art.9) Gli estintori hanno una capacità estinguente non inferiore a 13A-89BC (DM 26/8/92 allegato IX) Ogni 200 mq è disposto un estintore (DM 26/8/92 allegato IX) Gli estintori sono adeguatamente segnalati (DM 10/3/98 allegato V). Si ricorda che gli estintori devono essere sottoposti a verifica periodica semestrale. Si consiglia di acquistare un estintore ad anidride carbonica per l'aula informatica al primo piano.</p>

Statistiche infortuni

Infortuni e malattie professionali

E' presente il registro infortuni?

☐ NO

☒ SI

Si sono verificate malattie professionali negli ultimi tre anni?

☒ NO

☐ SI

Ci sono stati infortuni sul lavoro?

☒ NO

☐ SI

Analisi degli infortuni nei ultimi anni di attività:

ANNO	N. TOTALE INFORTUNI	TIPOLOGIA INFORTUNI
2020/21	1	Trauma distorsivo, trauma contusivo, rottura occhiali.
2021/22	7	Trauma distorsivo, trauma contusivo, frattura scomposta.
2022.23	1	rottura occhiali

Programma degli interventi

Priorità immediata

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	<p>E' stato richiesto il certificato di riferimento per l'agibilità dei locali all'ente comunale. Da verificare la presenza della documentazione di conformità delle apparecchiature e dei macchinari presenti all'interno della scuola. Da verificare la presenza del verbale di denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche.</p> <p>Da verificare la presenza del verbale di denuncia dell'installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche periodiche.</p> <p>E' stato richiesto all'ente comunale copia del certificato di prevenzione incendi. Sono state richieste all'ente comunale le relazioni tecniche relative all'installazione dell'impianto termico della scuola media Alighieri.</p> <p>Da verificare la presenza del libretto di caldaia all'interno della centrale termica. Reperire le schede di sicurezza per i prodotti per le pulizie utilizzati, per i toner di stampanti e fotocopiatrici, per i prodotti chimici usati nel laboratorio di scienze e per le pitture utilizzate nell'aula di artistica, al fine di effettuare una valutazione dell'esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 25/02. Si consiglia di produrre una lista di consegna dei dispositivi di protezione individuale consegnati agli addetti, da fare controfirmare e da conservare insieme alla presente documentazione.</p> <p>Si consiglia di reperire i libretti di esercizio e manutenzione per l'ascensore presente nell'edificio. Reperire l'autorizzazione necessaria per la distribuzione pasti, nella mensa. Reperire i libretti di uso e manutenzione ed i certificati di omologazione per le attrezzature e gli elettrodomestici presenti in bidelleria. Si consiglia di installare una luce di emergenza con azionamento automatico in caso di interruzione della corrente elettrica. Si consiglia di verificare la potenzialità della centrale termica presente, poiché se dovesse risultare superiore a 100.000 kcal/h, la scuola rientrerebbe tra quelle soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco anche per l'attività 91- impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h.</p>	

Priorità alta

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	<p>Segnalare con apposite vetrofanie le porte a vetri presenti in corrispondenza dell'ingresso principale.</p> <p>Verificare che i vetri siano del tipo antisfondamento, in caso contrario fare apporre delle pellicole che li rendano tali.</p> <p>Si consiglia di sostituire il vetro delle cassette degli idranti con uno in polycarbonato preintagliato tipo safe-crash.</p> <p>Sono state tinteggiate tutte le aule didattiche fino ad un'altezza di due metri con colore verde chiaro, si consiglia di completare la tinteggiatura fino al soffitto con colore chiaro.</p> <p>Si consiglia di ristrutturare i bagni.</p> <p>Verifica distacco intonaco/ sfondellamento dei soffitti delle aule.</p>	

Priorità moderata

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	<p>Si consiglia di dotare di idonee protezioni gli spigoli murari ed i caloriferi presenti nella scuola.</p> <p>Nell'aula informatica sono presenti dei cavi di collegamento di PC e stampanti, si consiglia di fascettare i cavi in modo tale che non creino intrecci e grovigli e per evitare pericoli di inciampo.</p> <p>Si consiglia di applicare idonea cartellonistica per indicare il divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di emergenza.</p> <p>Si consiglia di sostituire le scale portatili presenti con altre rispondenti alla norma tecnica EN UNI 131.</p> <p>Si consiglia di stoccare i prodotti delle pulizie presenti nel deposito della palestra, in un apposito armadio metallico dotato di chiusura a chiave.</p> <p>Si consiglia di installare negli spogliatoi una luce di emergenza con attivazione automatica in caso di interruzione di corrente.</p> <p>Si consiglia di installare per i servizi igienici degli alunni dei distributori per il liquido lavamani e per le salviette detergenti.</p> <p>Si consiglia di dotare i servizi igienici, di cestini chiusi dotati di apertura a pedale.</p> <p>Si consiglia di applicare idonea segnaletica per indicare la destinazione d'uso dei servizi igienici in base al sesso.</p> <p>Si consiglia di applicare l'idonea cartellonistica, da integrare a quella già presente, per indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- ubicazione interruttore elettrico generale; -- divieto di utilizzare acqua per spegnere incendi e presenza di elementi in tensione, per i quadro elettrico. <p>E' necessario rinnovare annualmente il contenuto delle cassette di pronto soccorso periodicamente e dopo l'uso, come previsto dal DM 388/03.</p> <p>Si ricorda che gli estintori devono essere sottoposti a verifica periodica semestrale.</p>	

Priorità lieve

Fattore di Rischio	Intervento	Eseguito il
	<p>Si consiglia di applicare all'esterno delle porte d'ingresso degli spogliatoi, idonea segnaletica per la divisione per sesso degli spogliatoi.</p> <p>Si consiglia in fase di ristrutturazione di installare un sistema di scarico a pedale per i servizi igienici.</p> <p>Si consiglia di acquistare un estintore ad anidride carbonica per l'aula informatica al primo piano.</p>	

14. Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del D.L. 81/08

Il Datore di Lavoro

Dott.ssa Luisella Cermisoni _____

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Sig. Giovanni Moio _____

Il Rappresentante dei lavoratori

Sig.ra Roberta Airoldi _____

Il Medico Competente

Dott. Guido Perina _____

ASPP

Prof.ssa Mariateresa Bruno _____

1. ALLEGATO AL DVR 2023.24

AGGIORNAMENTO

Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro 2022:

Tutte le novità dell'aggiornamento della normativa

A Gennaio 2022 è stata pubblicata l'ultima versione del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 che introduce diverse novità destinate a cambiare significativamente il volto del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro. Le modifiche sono state apportate dal cosiddetto "**Decreto Fiscale**" o D.L. n. 146/2021 e, data la rilevanza di tale aggiornamento, si è arrivati a parlare di "mini-riforma" soprattutto al contenuto del Titolo I del D.Lgs 81.

Diverse sono gli inserimenti, le sostituzioni e più in generale i cambiamenti introdotti dalla normativa e alcuni di essi sono relativi proprio al nostro principale settore di competenza: la formazione.

Per quanto riguarda la formazione, infatti, vengono introdotte delle novità che riguardano in particolare due figure:

- il Datore di Lavoro;
- Il Preposto.

Scopriamo cosa prevede per loro la nuova disciplina della sicurezza sul lavoro.

L'obbligo di formazione per il Datore di Lavoro

La modifica più importante per la figura del Datore di Lavoro è l'inserimento dell'obbligo formativo, un provvedimento volto a colmare una lacuna della normativa precedentemente in vigore. Attenzione, non facciamo riferimento ai casi previsti dell'articolo 34, che disciplina lo svolgimento diretto da parte del DL dei compiti relativi al servizio di protezione e prevenzione, per cui esistono già degli specifici corsi di formazione per Datore di lavoro RSPP, si parla proprio di una vera modifica all'articolo 37, comma 7.

In maniera analoga a dirigenti e preposti, adesso anche i datori di lavoro dovranno avere: "...un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo". Di conseguenza, i datori di lavoro, intesi non solo come titolari delle aziende ma anche come figure ad esse assimilabili ai fini delle responsabilità sulla sicurezza sul lavoro, dovranno seguire degli specifici percorsi formativi. Per quanto riguarda i contenuti minimi, la durata e le modalità della formazione, al comma 2 dell'articolo 37 è stata inserita una disposizione che affida alla Conferenza tra Stato e Regioni di stabilirle **entro il 30 giugno 2022** tramite un Accordo di accorpamento che andrà a modificare quanto attualmente in vigore in materia di formazione.

L'aggiornamento per il preposto diventa biennale

Cambiamenti radicali arrivano anche per i preposti con il comma 7-bis dell'articolo 37 che stabilisce che le "...attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Grande importanza viene conferita all'aggiornamento la cui periodicità passa da 5 a 2 anni, salvo cambiamenti alla situazione della sicurezza aziendale che richiedano aggiornamenti ancor più frequenti.

L'altro cambiamento, invece, cambia le modalità smentendo quanto stabilito in precedenza dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2021. Viene a mancare la possibilità di svolgere in modalità e-learning:

- la formazione aggiuntiva da 1 a 5

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

- la totalità dell'aggiornamento.

Altre modifiche alla formazione sulla sicurezza sul lavoro

Plausibilmente, le modifiche per il campo della formazione non si limiteranno a questo. La volontà del legislatore è chiara e punta verso un totale riassetto della formazione dei lavoratori e delle altre figure partecipi della sicurezza. Ecco quali sono le altre **modifiche previste entro il 30 giugno 2022**:

- *nuove modalità di verifica finale di apprendimento per i corsi formativi e di aggiornamento di tutte le figure;*
- *nuove modalità di verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;*
- *la rimodulazione della normativa sull'addestramento.*

Delle importanti modifiche che rendano ancor più efficace la macchina della sicurezza sul lavoro, in ogni caso all'appello manca un punto soprattutto in questo periodo contraddistinto dalla pandemia e dalla difficoltà di assicurare "lezioni in presenza": non viene fatto nessun riferimento alla **FAD Sincrona**.

Novità 2022 in materia di formazione e aggiornamento degli addetti antincendio

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la **formazione degli addetti al servizio antincendio**.

Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

- Livello 1 (ex Rischio basso)
- Livello 2 (ex Rischio medio)
- Livello 3 (ex Rischio alto)

Per gli addetti al servizio antincendio delle **Aziende di Livello 1**, è prevista la partecipazione a:

- **corso di formazione di 4 ore** (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
- **corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore** (formazione pratica)

Per gli addetti al servizio antincendio delle **Aziende di Livello 2**, è prevista la partecipazione a:

- **corso di formazione di 8 ore** (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
- **corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore** (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Per gli addetti al servizio antincendio delle **Aziende di Livello 3**, è prevista la partecipazione a:

- **corso di formazione di 16 ore** (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
- **corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore** (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della **formazione in videoconferenza sincrona** per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d'aula).

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.LGS. 81/08.

Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

Ma cosa succede ai corsi svolti con le vecchie modalità? Tali corsi saranno considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2022.

2. ALLEGATO

Pianificazione emergenza disabili

La normativa

Le norme di sicurezza antincendio sono da sempre pensate per un'utenza in possesso di facoltà sensoriali o di mobilità standard, anche se recentemente, a livello internazionale, è sorto l'interesse per norme più vicine alle esigenze delle persone con disabilità.

L'Italia, con la Legge 18/2009, ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2006. Con il medesimo provvedimento viene istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Con le Linee Guida del M.I.U.R. Prot. n°. 4274/09 (Integrazione scolastica degli alunni con disabilità viene sottolineata la fondamentale importanza dell'efficace coordinamento tra i diversi interventi istituzionali necessari (sistema scolastico, sistema sanitaria ed Enti locali).

Vengono inoltre riportate le regole operative per l'Istituto scolastico e per la partecipazione della famiglia.

La pianificazione dell'emergenza

La prima fase da tenere in considerazione in caso di presenza di alunni disabili è quella della pianificazione.

Occorre determinare attraverso l'analisi dell'ambiente scolastico le difficoltà oggettive che la struttura dell'edificio può creare per disabili di carattere motorio.

Gli elementi da tenere in considerazione sono i seguenti:

la presenza di gradini od ostacoli e la lunghezza eccessiva dei percorsi la disposizione degli arredi o altri elementi che possano determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti (es: presenza di armadietti in corridoio) la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti

Compiti del soccorritore

L'addetto alla squadra di emergenza ed evacuazione ha una serie di compiti sia generici che specifici che riguardano soggetti con disabilità:

conoscere lo spazio in cui il disabile si trova e i percorsi di evacuazione, con le connesse problematiche e le barriere di tipo edilizio valutare il grado di collaborazione che la persona con disabilità può fornire nel momento del pericolo saper comprendere le necessità della persona in difficoltà in funzione del tipo di disabilità che presenta ed essere in grado di comunicare alla stessa le scelte per mettersi in salvo avviarsi all'uscita prestando la massima attenzione alla

persona con disabilità assistendola nel percorrere la via d'esodo, aiutandola a superare eventuali ostacoli presenti es. nell'apertura delle porte seguire i percorsi d'esodo per raggiungere lo spazio calmo o l'area all'aperto

Movimentazione di una persona con disabilità

Non tutte le disabilità sono comparabili e la movimentazione di una persona con disabilità motoria dipende necessariamente dal grado di collaborazione che la stessa può fornire.

Si possono individuare in linea generale i seguenti passaggi:

individuare le persone con disabilità che possono collaborare o meno l'addetto all'evacuazione deve posizionare le mani in punti di presa specifici per consentire il trasferimento della persona con disabilità i soccorritori devono interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria gli addetti devono applicare le corrette tecniche di trasporto ed assistenza in funzione delle circostanze riscontrate

Tecniche di trasporto in presenza di un solo operatore

Questo tipo di tecnica si usa nel caso in cui ci sia un solo operatore disponibile al soccorso.

Per trasportare una persona con arti inferiori non reattivi, bisogna tenere in considerazione che il disabile deve pesare molto meno di chi lo trasporta (come potrebbe essere il caso di un bambino della scuola primaria e di un collaboratore scolastico di sesso maschile con buona prestanza fisica).

Occorre chiedere al trasportato di collaborare facendogli mettere un braccio attorno al collo in modo da alleggerire il peso sopportato dalle braccia.

Tecniche di trasporto in presenza di due operatori

Questa è sicuramente la condizione più auspicabile e che deve essere accuratamente pianificata in fase di prevenzione.

Posizionarsi ai lati del disabile, afferrarne le braccia e, se possibile, avvolgerle attorno alle spalle Afferrare l'avambraccio del partner, unire le braccia sotto le ginocchia del disabile e impugnare il polso del partner

Gli operatori devono flettersi avvicinandosi molto al disabile e coordinarsi contando fino a tre. Con questa tecnica gli operatori possono agevolmente sollevare e trasportare una persona il cui peso è lo stesso o addirittura superiore a quello di un singolo trasportatore.

Questa tecnica è sconsigliata in caso di persona non collaborante o priva di controllo del capo.

Tecniche di trasporto di un disabile in carrozzina sulle scale con due operatori

La situazione ottimale prevede a presenza di due soccorritori.

Un operatore da dietro afferra le impugnature di spinta della carrozzina e la inclina di 45° fino a bilanciarla.

L'altro afferra la parte anteriore del telaio, si coordina ai movimenti del collega cercando di non sollevarla eccessivamente per non sovraccaricare l'operatore dietro.

Tecniche di trasporto di un disabile in carrozzina sulle scale con un operatore

Questa modalità di assistenza deve essere presa in considerazione solo in casi eccezionali.

È infatti particolarmente gravosa perché richiede una certa collaborazione del trasportato che deve controllare le ruote. Se non collaborante, il peso grava tutto sull'operatore, con grossa sollecitazione dell'apparato muscolo scheletrico e difficoltà di controllo del movimento.

3. Allegato

Misure comportamentali e di prevenzione per le lavoratrici madri

Accertato che i principali fattori di rischio per le lavoratrici madri possono sintetizzarsi nei seguenti termini:

Agenti fisici (sforzo fisico, posture incongrue)

Agenti biologici (esposizione ad agenti infettivi del tipo: virus della rosolia, toxoplasma, varicella....)

Movimentazione manuale dei carichi (può comportare rischi sia per la gestante che per il nascituro)

Tenuto conto che l'uso del videoterminale non comporta rischi sia per la gestante che per il nascituro

(eventuali limitazioni possono derivare da problematiche posturali legate alla gravidanza),

si raccomanda quanto segue:

1. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o suo delegato il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

2. La lavoratrice con incarico di insegnante di sostegno è sollevata dall'incarico se considerato a rischio e spostata ad altra mansione. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

3. Le gestanti eviteranno durante le attività lavorative prolungate posture incongrue e sforzi fisici.

Eviteranno, altresì, attività prolungate in piedi.

4. Nel caso si abbia il dubbio che possano esistere in qualche alunno situazioni di malattia infettiva, in attesa di chiarimento della situazione, evitare in modo assoluto il contatto, prevedendo anche soluzioni organizzative straordinarie (scambio di classe con colleghi per fronteggiare la situazione, fino all'accertamento dell'esistenza o meno del problema).

5. Le gestanti eviteranno altresì ogni movimentazione manuale dei carichi, compreso il sollevamento dei bambini, ad esempio nella scuola dell'infanzia, o il sollevamento di alunni disabili.

6. Durante l'allattamento evitare le attività che, a giudizio del medico, possono costituire un rischio per le lavoratrici madri con particolari problemi fisici.